

14 ottobre 1998 0:00

## MULTA SUL CONDONO EDILIZIO

### PARTITO IL PRIMO RICORSO AL TAR. LE MOTIVAZIONI E I PROSSIMI PASSI

Firenze, 14 ottobre 1998. La vicenda della multa sulla multa -la richiesta di oblazione per danno edilizio ambientale e paesaggistico che alcuni Comuni, Firenze in testa, stanno inviando a chi era stato già condonato ed aveva già pagato- fa un passo avanti.

"Grazie agli oltre 300 cittadini che si sono rivolti all'Aduc, è stato possibile questo primo deposito al Tar". A parlare è il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito, che continua: "Ora la battaglia si sposta anche in giudizio. Abbiamo atteso sperando in un ravvedimento del Comune di Firenze, perché è stato l'unico grande Comune ad inviare le multe, mentre tutti gli altri attendono chiarimenti, così come ha anche fatto il presidente dell'Anci, Enzo Bianco. Ma così non è stato.

Ricordiamo come l'Aduc si sta organizzando. L'unica possibilità di ricorso è al Tar, che costa più del doppio della media delle multe. Noi raccogliamo le disponibilità dei cittadini a contribuire a due/tre ricorsi "pilota". Intanto li invitiamo a non pagare alla scadenza e di aspettare l'ingiunzione di pagamento, con il 5% in più (interessi legali) rispetto alla multa. A quel punto con spesa zero si può chiedere al Pretore, che ha competenza sul metodo di riscossione e non sul perché della multa, di bloccare l'ingiunzione in attesa di una situazione più certa.

Vediamo ora le motivazioni del ricorso, sottoscritto dagli avvocati Elisabetta Bavasso e Pietro Bavasso, e redatto in collaborazione con l'avv. Mauro Mellini, già membro del Csm e che, nella sua attività forense, è riuscito a modificare molte leggi e norme che limitavano i diritti della persona sollevando eccezioni di incostituzionalità (ricordiamo, per esempio, l'abolizione del reato di plagio), che interverrà anche con memorie successive. Il ricorso è così articolato:

1) eccesso di potere per errata interpretazione e applicazione di legge. Il Comune appellandosi all'art.15 legge 1497/39 pretende un'indennità risarcitoria, ma la successiva legge 47/85 (meglio nota come legge sul condono edilizio) nel combinato disposto degli artt.31, 32 e 33 abroga proprio queste sanzioni. Se il Comune le ritiene reintrodotte dal comma 46 art.2 legge 662/96, ciò varrebbe solo dopo l'entrata in vigore di questa legge; non solo, ma questa norma violerebbe l'art.3 della Costituzione che impone parità di trattamento delle fattispecie, perché la sanatoria già concessa avrebbe legittimato l'abuso, portandolo al pari della licenza di costruzione.

2) Eccesso di potere dovuto a violazione di legge. La legge 1497/39 prevede indennità risarcitoria per danno ambientale. Ma dov'è questo danno se per il vantaggio ottenuto l'autore dell'abuso ha già pagato ed è già stato condonato? Non solo, ma siccome nella concessione edilizia in sanatoria è riportato il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, l'oblazione verrebbe chiesta due volte. Il D.M. del 26/9/97, che dispone ai Comuni per l'applicazione della legge 1497/39, è illegittimo quando sostiene che la multa è obbligatoria anche se il parametro danno sia uguale a zero: l'indennità risarcitoria è riferibile al profitto conseguente all'abuso, ma non al presupposto che abbia provocato un danno ambientale; e l'indennità viene chiesta proprio a chi ha già pagato per questo profitto.

3) Infine, le somme quantificate per la multa sono illegittime, poiché fanno riferimento ai valori attuali di stima e non a quelli di accatastamento dell'opera. Non solo, ma il riferimento ai parametri attuali confermerebbe l'interpretazione che la legge 662/96 sia